

## L'aggio dell'agente della riscossione

di [Angelo Buscema](#)

Pubblicato il 31 agosto 2010

come si quantifica l'aggio che spetta alla società di riscossione dei tributi

L'aggio sulle somme riscosse è il compenso determinato in misura percentuale posto a carico del contribuente che *"al servizio ha dato causa con il suo inadempimento"*. Compenso previsto con decreto del Ministero delle finanze per contemperare in modo ragionevole e non arbitrario l'interesse pubblico al corretto e adeguato funzionamento del servizio di riscossione tributi con quello imprenditoriale e privato del concessionario ad ottenere il giusto compenso per il servizio espletato *"sottraendo all'Amministrazione finanziaria il potere di individuare unilateralmente e arbitrariamente i criteri e gli elementi di fatto rilevanti e decisivi a quest'ultimo fine con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale è necessariamente limitato al mero riscontro del puntuale rispetto delle previsioni anche procedurali fissate dalla normativa disciplinante la materia"*. Tale assunto è stato di recente statuito dalla C.T.P. di Milano, Sez. III, con la sentenza n. 385 del 23 luglio 2010.

L'iter logico-giuridico adottato da tale pronuncia ha denotato i seguenti capisaldi:

a) Nel caso di specie, come ha già avuto modo di pronunciarsi la Corte Costituzionale, con diverse ordinanze, il compenso del concessionario non investe il presupposto economico del tributo quanto il successivo aspetto della riscossione del tributo stesso. In tale contesto, non viene condivisa dal Collegio giudicante l'osservazione fatta dalla ricorrente nel proprio ricorso, laddove afferma che con il raddoppio dell'aggio, vi sarebbe violazione del principio di proporzionalità fra attività svolta e remunerazione del servizio.

b) Né può ritenersi illegittimo il compenso determinato in misura percentuale posto a carico del contribuente che *"al servizio ha dato causa con il suo inadempimento"* (Corte Cost. n. 480/1993). Compenso previsto con decreto del Ministero delle finanze per contemperare in modo ragionevole e non arbitrario l'interesse pubblico al corretto e adeguato funzionamento del servizio di riscossione tributi con quello imprenditoriale e privato del concessionario ad ottenere il giusto compenso per il servizio espletato *"sottraendo all'Amministrazione finanziaria il potere di individuare unilateralmente e arbitrariamente i criteri e gli elementi di fatto rilevanti e decisivi a quest'ultimo fine con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale è necessariamente limitato al mero riscontro del puntuale rispetto delle previsioni anche procedurali fissate dalla normativa disciplinante la materia"* (Consiglio di Stato n. 272/2008).

c) Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, il Collegio rileva che la percentuale dell'aggio sulle somme riscosse è determinata per ciascun ambito territoriale sulla base dei criteri, espressamente indicati nel decreto interministeriale e nello stesso art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, che quest'ultimo a sua volta, lascia ad un ulteriore decreto interministeriale la determinazione della parte di aggio da porre a carico del debitore.

d) Le osservazioni fatte dalla ricorrente, che considera l'aggio come una sorta di sanzione, vengono respinte. Il comportamento di Equitalia Esatri è corretto, tenuto conto fra l'altro, che la procedura è perfettamente legittima ed in linea con altri sistemi, pure adottati con decreto interministeriale. Tutto questo è una forma di tariffa che fonda le proprie radici in decreti legislativi, in decreti interministeriali e quant'altro, che ha carattere di "legge" vera e propria. Le argomentazioni poste a base del ricorso risultano essere un mero pretesto con l'unico scopo di non pagare quanto dovuto.

## **Osservazioni**

Il D.L. [n. 185/2008](#) ha introdotto alcune novità in tema di riscossione coattiva delle imposte nonché in tema di garanzie poste a tutela del credito erariale. In particolare, nell'ipotesi in cui il contribuente non versi gli importi avanzati mediante la cartella di pagamento entro 60 giorni, l'aggio di riscossione (9%) è posto interamente a suo carico. Secondo la vigente disciplina, introdotta dall'[art. 32](#) del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, c.d. decreto anticrisi, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009,